

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, una società per azioni a capitale interamente pubblico denominata: "TRENTINO MOBILITA' S.p.A."
2. La Società quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici è soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 8 in materia di controllo analogo.

ART. 2 - SEDE

1. La società, che deve avere sede in Provincia di Trento, ha sede legale in Trento, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del registro delle Imprese.
2. Ai sensi di legge potranno essere istituite, trasferite e soppresse filiali, succursali, sedi secondarie, rappresentanze e agenzie.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La società, quale impresa in house investita della missione, coerente con il vigente ordinamento, di produrre un servizio di interesse generale e beni o servizi strumentali agli enti pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni, ha per oggetto:
 - a) la gestione della sosta a raso su strada e piazze sia pubbliche che private;
 - b) la progettazione e/o la installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta, tra cui i parcometri;
 - c) la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la commercializzazione e la gestione di parcheggi, autorimesse, autosilos ed immobili in genere, ivi compresi parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione, finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani;
 - d) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, compresa la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, se ed in quanto compatibili con le norme vigenti, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi;
 - e) lo studio e la realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o del pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da soggetti terzi;
 - f) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzativi nei confronti di Enti, Pubbliche Amministrazioni e terzi, rivolti all'impiego dei mezzi di trasporto, quali ad esempio il rilascio di permessi o altri titoli di sosta o di viaggio;
 - g) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad analizzare e risolvere le problematiche riguardanti la mobilità di persone e merci e in generale l'utilizzo delle aree urbane, nel rispetto del benessere e della sicurezza dei cittadini, comprese la raccolta e la elaborazione di dati utili al monitoraggio e alla analisi dei flussi di traffico viario, dell'utilizzo dei parcheggi, delle aree di sosta e di qualsiasi altro servizio di trasporto;

g bis) lo svolgimento di attività nel settore della logistica integrata urbana e la distribuzione di merci;

h) l'educazione e la promozione all'uso corretto e funzionale dei veicoli, dei servizi di trasporto pubblici e privati, dei parcheggi e dei relativi impianti e sistemi tecnologici;

i) ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate; la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali compatibili con l'oggetto sociale.

2. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque a questo connesse.

3. Le predette attività non potranno essere svolte all'estero.

4. Potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre imprese o enti aventi oggetto analogo o affini al proprio.

5. La società potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi.

6. La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 1.355.000 (unmilionetrecentocinquantacinquemila) suddiviso in n. 1.355.000 (unmilionetrecentocinquantacinquemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

2. Le azioni sono nominative.

3. Il capitale sociale è interamente riservato agli enti pubblici.

4. A tali fini sono equiparate agli enti pubblici le società a capitale interamente pubblico di altri enti locali.

5. Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti.

6. In caso di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni possedute.

7. E' consentito liberare il capitale sociale in aumento con conferimento di beni in natura o di crediti.

ART. 6 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali limitati.

2. Le azioni della Società possono essere trasferite esclusivamente fra soggetti capaci di assumere la qualità di socio ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto.

3. In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società.

ART. 7 - ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) l'Organo amministrativo;

c) il Collegio Sindacale.

2. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

ART. 8 - CONTROLLO ANALOGO

1. Gli enti pubblici soci esercitano congiuntamente, mediante la Conferenza tra enti, sulla Società un controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.

2. Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti. Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di socio secondo la disciplina del Codice Civile.

3. Le indicazioni provenienti dalla Conferenza tra enti sono vincolanti per l'Organo amministrativo e per l'Assemblea dei soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

4. I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di parere favorevole.

5. La composizione ed il funzionamento della Conferenza tra enti sono disciplinati mediante apposita Convenzione tra i Soci.

6. Ai soggetti che esercitano il controllo analogo sono sempre riconosciute facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla Società.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, nei limiti della legge e del presente Statuto, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea decide nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dagli Enti, che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall'art. 8 del presente Statuto, e comunque degli atti che saranno adottati dagli Enti medesimi ai sensi della Convenzione tra i Soci di cui all'art. 8 del presente Statuto.

ART. 10 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da un socio o da un terzo esclusi gli amministratori, i sindaci o dipendenti della società e nel rispetto dell'art. 2372 c.c., con delega scritta anche in calce alla lettera di convocazione all'assemblea.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 11 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo collegiale, in caso di nomina di quest'ultimo, presso la sede sociale o altrove purché all'interno del territorio nazionale in luogo facilmente raggiungibile con i

comuni mezzi di trasporto, in via ordinaria una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

2. L'Assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ART. 12 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato mediante lettera raccomandata o mezzi informativi equivalenti che diano prova dell'effettivo ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea e dell'eventuale seconda convocazione;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

3. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'adunanza anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate e cioè, a condizioni che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta di voti.

2. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

3. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la determinazione del numero dei componenti dell'Organo amministrativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1 del presente Statuto;
- c) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, nel rispetto delle previsioni contenute nell'intesa di cui all'art. 18 bis, comma 7 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) il piano industriale.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 27 del presente statuto;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'articolo 28 del presente statuto;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 29 del presente statuto;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto.

ART. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo collegiale, in caso di nomina di quest'ultimo, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona eletta dall'Assemblea.

2 L'assemblea designa il Segretario, che può essere scelto anche tra i non soci e qualora necessario due scrutatori tra i soci o i sindaci.

ART. 16 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico. Nei casi e nei modi previsti dalla legge la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o da 5 membri, compreso il Presidente. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

2. Deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

4. La nomina dei componenti dell'Organo amministrativo avviene ai sensi di quanto disposto nella Convenzione tra i soci di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

5. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea.

6. Per il caso di vacanza e rinnovazione valgono le disposizioni di legge.

7. Le cause di ineleggibilità, di inconfiribilità e di decadenza da membro dell'Organo amministrativo sono quelle previste dalle norme del Codice Civile e dalle norme speciali per tempo vigenti.

ART. 17 - CARICHE SOCIALI

1. L'Organo amministrativo, se collegiale, elegge il Presidente tra i consiglieri nominati dal Comune di Trento, ove non designato già dalla Assemblea ordinaria dei Soci e un Vicepresidente.

2. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo amministrativo collegiale tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega

in caso di sua assenza o impedimento; al Vice Presidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica.

3. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni relative saranno assunte da altro amministratore designato dall'Organo amministrativo collegiale.

4. L'Organo amministrativo collegiale può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega.

5. L'Organo amministrativo collegiale può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

ART. 18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. All'Amministratore Unico o al Presidente dell'Organo amministrativo collegiale, viene riconosciuta una indennità di carica fissa annuale; agli altri membri compreso il Vice Presidente compete un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione alle riunioni.

2. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'Organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

3. L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'Organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 19 - RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIALE

1. L'Organo amministrativo collegiale si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori o almeno due sindaci effettivi o il consigliere delegato. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica.

2. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza di questo dal Vice Presidente. In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dall'Organo amministrativo collegiale.

4. Le adunanze possono essere tenute anche per audio/video conferenza.

5. In tal caso dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'adunanza anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate e cioè a condizione che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 20 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIALE

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo collegiale è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
2. Le decisioni di straordinaria amministrazione saranno assunte con la maggioranza di due terzi dei componenti dell'Organo amministrativo collegiale.

ART. 21 - ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'Organo amministrativo compete la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto, il tutto nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici espressi dai soci e dalla Conferenza tra enti di cui all'art. 8 del presente Statuto. L'Organo amministrativo ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano all'assemblea.
2. Al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo analogo l'Organo amministrativo ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dalla Conferenza tra enti di cui all'art. 8 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste affinché la stessa possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad essa attribuite.
3. L'Organo amministrativo è tenuto ad inviare ai Comuni, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea le proposte di deliberazione concernenti il bilancio di esercizio e il piano industriale.
4. Nell'ipotesi in cui, ai sensi di quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 4 del presente Statuto, la Società intendesse sviluppare attività in libero mercato, l'Organo amministrativo adotterà sistemi di contabilità separata. In tal caso, inoltre, l'Organo amministrativo deve preventivamente sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci una relazione tecnica - economica circa:
 - la sussistenza delle previsioni statutarie;
 - le economie di scala perseguibili;
 - la non alterazione dell'equilibrio economico - finanziario;
 - la non alterazione della qualità erogata agli enti soci;
 - la durata del rapporto;
 - gli investimenti, connesse fonti finanziarie di copertura, costi, ricavi e margini previsti;
 - le macro condizioni convenzionarie/contrattuali;
 - le condizioni da applicarsi alla scadenza dell'attività in libero mercato.Sarà approntato un apposito report annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo.
5. L'Organo amministrativo estende il controllo analogo alle proprie controllate.
6. L'Organo amministrativo può nominare, al di fuori dei suoi membri, un Segretario e/o un Direttore Generale e/o uno o più procuratori, determinandone i poteri, la durata e i compensi.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società spettano al Presidente dell'Organo amministrativo collegiale, in caso di impedimento al Vice Presidente e in caso di ulteriore impedimento ai Consiglieri in ordine di età o al Consigliere Delegato se ed in quanto nominato.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

1. L'assemblea dei soci nomina ai sensi dell'art. 2397 del c.c. tre sindaci effettivi e due supplenti e procede inoltre alla nomina del loro Presidente. E' rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.
2. I sindaci hanno le attribuzioni ed i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondere ai sindaci ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza. È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per audio/video conferenza in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.
4. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

ART. 24 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia. L'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
2. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

ART. 25 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio d'esercizio, formato nei termini e nei modi stabiliti dalla legge e pubblicato secondo la legge.

ART. 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale in base all'art. 2430 del c.c., saranno ripartiti secondo quanto stabilito dall'assemblea ordinaria.
2. Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede sociale nel termine fissato dall'assemblea. Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti.

ART. 27 - STRUMENTI FINANZIARI

1. La società con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 14 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ART. 28 - OBBLIGAZIONI

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.
2. Le obbligazioni convertibili possono essere collocate esclusivamente a beneficio di soggetti aventi i requisiti di cui al precedente articolo 5 e con il limite di trasferibilità solo nei confronti di detti soggetti.

ART. 29 - PATRIMONI DESTINATI

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 - bis e ss. c.c..

ART. 30 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

1. I soci possono finanziare la società nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 31 - COMPETENZA TERRITORIALE

1. La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e della giustizia amministrativa di Trento.

ART. 32 - DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

1. Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta nel libro dei soci. Ai fini della convocazione degli organi sociali, per domicilio si intende anche il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

ART. 33 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

ART. 34 - DISPOSIZIONE GENERALE

1. Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.